

INFORMATIVA N. 42/2026

L'IPERAMMORTAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI
I decreti attuativi del MIMIT

Argomento:	Iperammortamento
Fonti:	D.M. MIMIT 4 maggio 2026 in attesa di pubblicazione in G.U.; Decreto direttoriale del Mimit del 10.06.2026
Data:	17 giugno 2026
Protocollo:	761/MM

Con il D.M. sottoscritto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) il 4 maggio 2026, non ancora pubblicato in GU, sono regolamentati gli adempimenti propedeutici (comunicazioni), la perizia e la certificazione contabile obbligatori per la corretta fruizione dell'iperammortamento.

Il decreto direttoriale del Mimit del 10 giugno 2026, apre alle domande di prenotazione dell'agevolazione che possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 12 giugno 2026

1. PREMESSA

In data 4 maggio 2026 è stato sottoscritto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (di seguito Mimit) il decreto con cui vengono disciplinate le modalità attuative per la corretta fruizione dell'iperammortamento.

Il decreto direttoriale del MIMIT del 10 giugno 2026, invece, dispone che le domande di prenotazione dell'agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 12 giugno 2026 utilizzando i nuovi modelli disponibili sul sito internet del GSE (www.gse.it).

Si ricorda che l'articolo 1, commi 427-436 della **Legge 30 dicembre 2025, n. 199**, (Legge di Bilancio 2026) ha reintrodotto l'agevolazione **dell'iperammortamento in relazione:**

- **ai beni materiali e immateriali nuovi strumentali individuati negli allegati IV e V della suddetta legge, i quali costituiscono un aggiornamento dei beni agevolabili contenuti nei precedenti allegati A e B di cui alla legge 232/2016 (relativo al vecchio iperammortamento e successivamente crediti di imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0);**
- **agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, compresi gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta.**

Come è noto, l'agevolazione ricalca, con alcune modifiche sostanziali, la precedente prevista dalla legge n. 232/2016 e si sostanzia in una **maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni leasing** superando le precedenti misure Transizione 4.0 e Transizione 5.0, che si concretizzavano, invece, nel riconoscimento di un credito d'imposta.

Con riferimento ai beni agevolabili si segnala che con l'articolo 7 del **Decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026**, convertito in Legge n. 88 del 22 maggio 2026 è stato eliminato il vincolo introdotto con il comma 427 dell'articolo 1 della Legge n. 199/2025, che limitava il beneficio esclusivamente all'investimento di beni prodotti in Italia o in un paese UE o dello Spazio economico europeo

(SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia. A seguito della predetta modifica legislativa, quindi, è agevolabile l'acquisto di beni ovunque prodotti.

Tuttavia, si evidenzia che, non sono inclusi nell'agevolazione gli investimenti in soluzioni software in cloud, che vengono erogate in modalità as-a-service, cioè attraverso canoni di abbonamento, e in quanto tali, non soggetti ad ammortamento tradizionale. Inizialmente, con una interpretazione estensiva della norma, già adottata con il vecchio piano, era previsto che, in riferimento ai beni immateriali, fosse ammessa tale tipologia di investimento prevedendo che l'iperammortamento fosse calcolato anche rispetto ai costi sostenuti a titolo di canone di accesso limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta, tuttavia, nella formulazione definitiva del decreto in analisi, tale investimento non è ritenuto ammissibile.

Inoltre, in sede di conversione del D.L. n. 38/2026, nell'articolo 7 è stato aggiunto il **comma 3-bis** all'articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 con il quale è stato integrato il meccanismo di calcolo del reddito concordato introducendo la possibilità di dedurre gli iperammortamenti.

In sostanza, con la modifica dell'articolo 16 del Dlgs 13/2024 viene previsto che **tra le componenti deducibili dal reddito concordato si possa tenere in considerazione anche della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria** spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436 della legge 199/2025.

Il decreto, peraltro, non limita l'agevolazione alle nuove adesioni, con la conseguenza che potranno usufruirne tanto i soggetti che aderiranno al CPB per gli anni 2026/2027 entro il prossimo 31 ottobre, tanto coloro che hanno aderito al concordato per il biennio 2025/2026.

Così, nel 2026, per determinare il carico fiscale di un'impresa che ha aderito al CPB si dovranno sommare algebricamente al reddito concordato le plusvalenze e sopravvenienze attive, le minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, gli utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti trasparenti e i dividendi.

Da questa somma algebrica potrà essere dedotta la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 Dlgs 216/2023 per le assunzioni a tempo indeterminato e ora anche l'iperammortamento che per investimenti fino a 2,5 milioni di euro consente una maggiorazione dell'ammortamento e dei canoni di leasing del 180%, che scende al 100% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni, per ridursi al 50% per investimenti dai 10 ai 20 milioni.

Con la presente Informativa sono analizzate le disposizioni contenute nel decreto del Mimit in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

2. LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PROPEDEUTICHE ALLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO

2.1 La comunicazione “preventiva”

L'articolo 3 del decreto dispone che per poter accedere all'agevolazione l'impresa deve trasmettere una o più **comunicazioni preventive** per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l'indicazione, tra l'altro:

- dei dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva;
- della tipologia e dell'ammontare degli investimenti nei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- della data prevista di interconnessione;
- della tipologia e dell'ammontare degli investimenti nei beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti di energia rinnovabile;
- della data prevista di entrata in funzione;
- dei dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

2.2 La comunicazione di “conferma” dell'investimento

Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE l'impresa deve trasmettere la relativa **comunicazione di conferma dell'investimento**, con l'indicazione:

- della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il **raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene**, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva.

Per i beni oggetto di **locazione finanziaria**, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l'impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

2.3 La comunicazione di completamento degli investimenti

Al completamento degli investimenti, dopo l'avvenuta interconnessione:

- per i beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 al **sistema aziendale di gestione della produzione**,
- alla **rete di fornitura**

e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette una o più **comunicazioni di completamento** riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma, corredate da attestazioni di possesso della documentazione obbligatoria a supporto (perizia tecnica asseverata e certificazione contabile).

I termini del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

Ogni singola comunicazione di completamento:

- non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione conferma dell'investimento;
- deve riportare, per ciascun bene, la data di *completamento* dell'investimento.

A seguito della trasmissione delle comunicazioni:

- l'impresa ottiene una **ricevuta di avvenuto invio** rilasciata dalla piattaforma informatica;
- il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all'impresa l'esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni;
- nel caso in cui i dati e la documentazione trasmessa nei predetti termini risultino idonei a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro 10 giorni dalla presentazione delle integrazioni, comunica l'esito positivo delle verifiche effettuate ovvero la non ammissibilità della comunicazione.

Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni precedentemente indicate nei termini e nelle modalità previste **comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio**.

Per espressa richiesta della Ragioneria generale dello Stato, al fine di garantire il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della disciplina agevolativa, sono richieste, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa, e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, l'invio di due ulteriori comunicazioni annuali:

- a) **entro il 20 gennaio di ciascun anno**, una **comunicazione periodica** contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
- b) **entro il successivo 30 giugno**, una **comunicazione integrativa** della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.

In sostanza, viene, purtroppo, ad essere notevolmente appesantito l'onere burocratico a carico delle imprese in quanto per godere del beneficio oltre alle tre comunicazioni già previste anche per il credito d'imposta Transizione 5.0 se ne aggiungono due, con cadenza annuale, da assolvere per tutti gli anni di fruizione del beneficio. Per fare un esempio, nel caso di acquisto di un bene ammortizzabile con aliquota di ammortamento del 15%, quindi con periodo di ammortamento che si sviluppa su 7 anni, alle tre comunicazioni (preventiva, di conferma e di completamento) se ne aggiungono altre 14, per un totale di 17 comunicazioni.

Le comunicazioni sopra descritte, inoltre, devono essere trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

3. MISURA E FRUIZIONE DELL'IPERAMMORTAMENTO

Sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto, l'iperammortamento rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, **a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta.**

La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.

Lo slittamento della predetta comunicazione, anche per pochi giorni, all'anno successivo a quello di entrata in funzione, può creare un disallineamento con l'ordinario procedimento di ammortamento fiscale.

Il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti in ciascuna annualità, nella misura di seguito riportata:

IMPORTO INVESTIMENTO	MAGGIORAZIONE COSTO ACQUISIZIONE
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%
Superiore a € 20.000.000	0%

4. APERTURA DELLA PIATTAFORMA E APPROVAZIONE DEI MODELLI E DEGLI ALLEGATI PER LA PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

L'articolo 5 dispone che con uno o più decreti direttoriali del MIMIT sono individuati i termini di apertura della *piattaforma informatica* e sono approvati i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione, per la presentazione delle comunicazioni precedentemente descritte.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto in commento, l'articolo 2 del decreto direttoriale del MIMIT del 10 giugno 2026 prevede che le domande di prenotazione dell'agevolazione possono essere presentate **a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12 giugno 2026**, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Dei provvedimenti direttoriali sarà data pubblicità nei siti internet istituzionali del *Ministero* e del GSE e nella piattaforma Incentivi.gov.it.

Per la gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché per le esigenze di monitoraggio degli oneri e per lo sviluppo della piattaforma informatica utilizzata e gli ulteriori adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'intervento, il *Ministero* si avvale del GSE.

5. PERIZIA TECNICA ASSEVERATA

L'articolo 6 dispone che le caratteristiche tecniche dei beni agevolabili inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche relative ai beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, devono **essere certificate da apposite perizie asseverate**, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un'analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative.

Con riferimento al predetto adempimento, il decreto in oggetto, non prevede più la semplificazione per i beni materiali di costo unitario non superiore a euro 300.000 cioè la possibilità di adottare una autodichiarazione resa dal legale rappresentante senza dover ricorrere alla perizia asseverata per comprovare le caratteristiche tecniche, l'interconnessione e il soddisfacimento dei requisiti per gli impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025 n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

6. CERTIFICAZIONE CONTABILE E REQUISITI DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO

L'articolo 7 prevede che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.

Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

7. BENI MATERIALI FINALIZZATI ALL'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DESTINATA ALL'AUTOCONSUMO

L'articolo 8 prevede che nell'ambito degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di *energia da fonti rinnovabili* destinata all'autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la *struttura produttiva*, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di *punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva*, ovvero, nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la *struttura produttiva*, sono agevolabili le spese relative a:

- a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- c) gli impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come *calore di processo* e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11;
- d) i servizi ausiliari di impianto;
- e) gli impianti per lo stoccaggio dell'energia asserviti agli impianti di cui alla lettera a).

Il *dimensionamento degli impianti* di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della *struttura produttiva*, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della comunicazione preventiva, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della *struttura produttiva*, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all'allegato 1 del decreto in commento.

Il *dimensionamento degli impianti* di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del *calore di processo*.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi sistemi di accumulo il costo massimo ammissibile delle spese è calcolato secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al presente decreto.

8. CONTROLLI

Come disposto dall'articolo 9, il GSE, effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla legge e dal presente decreto per beneficiare dell'agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti nel corso della procedura di accesso di cui all'articolo 3 e alle disposizioni normative di riferimento.

Ai fini delle attività di controllo, nonché delle ordinarie attività di accertamento svolte dall'Agenzia delle entrate, **l'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.**

Il GSE può, altresì, richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti.

In sostanza, quindi, l'impresa è tenuta a rendere disponibile la predetta documentazione, necessaria ai fini delle verifiche, sia per le attività di controllo del GSE ma anche ai fini delle ordinarie attività di accertamento svolte dall'Agenzia delle entrate.

9. DECADENZA

L'articolo 10 disciplina le cause che determinano la decadenza dall'iperammortamento. In particolare, il decreto dispone che l'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo;
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
- false dichiarazioni rese nella procedura di cui al presente decreto;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.

10. RECUPERO

Come indicato dall'articolo 11, nel caso in cui all'esito dei controlli sia rilevata l'indebita fruizione dell'agevolazione, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per la conseguente attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
- Andrea Trevisani